

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL BACINO DEL GENOVESATO

Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, , Rossiglione, Rovegno Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

Sommario

Definizioni	6
Art. 1. Oggetto e struttura del Contratto	9
Art. 2. Durata del Contratto	11
Art. 3. Natura del Contratto e rischio del Gestore	12
Art. 4. Obblighi e responsabilità del Gestore	13
Art. 5. Pianificazione amministrativa	14
Art. 6. Perimetro territoriale dell'affidamento	15
Art. 7. Periodo transitorio e messa a regime dei servizi	15
Art. 8. Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio	15
TITOLO II RAPPORTI ECONOMICI FRA LE PARTI	15
Art. 9. Corrispettivo del Gestore	15
Art. 10. Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	16
Art. 11. Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	16
Art. 12. Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore	17
Art. 13. Imposte, tasse, canoni	17
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	17
Art. 14. Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	17
Art. 15. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	18
TITOLO IV BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE	18
Art. 16. Dotazione patrimoniale del Gestore	18
Art. 17. Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento	19
Art. 18. Trasferimento dei beni strumentali dai precedenti gestori	19
Art. 19. Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro	19
Art. 20. Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento	20
Art. 21. Gestione dei beni strumentali al servizio	20
Art. 22. Banca dati degli utenti serviti	21
TITOLO V CESSAZIONE E SUBENTRO	21
Art. 23. Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento	21
Art. 24. Canoni a carico del Gestore	22
Art. 25. Clausola di sostituzione	22
Art. 26. Trasferimento di personale e clausola sociale	22
Art. 27. Rapporto di lavoro del personale	23
Art. 28. Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento	23
Art. 29. Tutela della continuità del servizio	23

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO	24
Art. 30. Raccolta differenziata	24
Art. 31. Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI	24
Art. 32. Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI	24
Art. 33. Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati	25
Art. 34. Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	25
Art. 35. Divieto di subconcessione	25
Art. 36. Affidamento a terzi di attività operative	25
TITOLO VII MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	26
Art. 37. Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto	26
Art. 38. Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti	26
Art. 39. Divieto per il Gestore di disporre modifiche	26
Art. 40. Modifiche richieste dalla Città Metropolitana	27
Art. 41. Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 38 e 40	27
TITOLO VIII CONTROLLO E MONITORAGGIO	28
Art. 42. Poteri di controllo	28
Art. 43. Carta dei Servizi	28
Art. 44. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	29
Art. 45. Certificazione di Qualità	29
Art. 46. Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei Centri d	i
Raccolta	30
Art. 47. Certificazione del bilancio	30
Art. 48. Comunicazioni periodiche	30
Art. 49. Livelli minimi di qualità	30
Art. 50. Strutture ed infrastrutture	31
Art. 51. Mezzi ed attrezzature	31
TITOLO IX MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RISCATTO, RECESSO, RISOLUZIONE	
Art. 52. Modificazioni soggettive	31
Art. 53. Riscatto del servizio	31
Art. 54. Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto	32
Art. 55. Recesso	33
TITOLO X PENALI	33
Art. 56. Penali	33
Art. 57. Esecuzione d'ufficio	34
TITOLO XI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	34

Art. 58. Garanzie	34
Art. 59. Coperture assicurative	35
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 60. Foro competente	36
Art. 61. Spese contrattuali	36
Art. 62. Tutela Privacy	37
Art. 63. Allegati	37

Con la presente scrittura

TRA

Città Metropolitana di Genova (di seguito "Città Metropolitana") C.F. 80007530103, P.IVA 00949170104 in persona della Dott.ssa Ornella Risso in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, come da deliberazione del Consiglio Metropolitana n19 del 3 giugno 2020.

E

AMIU Genova S.p.A. (di seguito anche AMIU S.p.A.), C.F. 03818890109, P.IVA 03818890109 società concessionaria del presente Contratto di servizio con modalità in house providing, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Pietro Pongiglione con Sede in Genova, Via D'Annunzio 27 presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato scelto, per il bacino del Genovesato, il modello gestionale ed organizzativo dell'in-house providing ed è affidato il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione alla Società AMIU Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035;
- che con la Deliberazione di cui sopra è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio regolante i rapporti tra concedente e concessionario;
- che, ai fini del presente contratto, costituisce disciplina di riferimento:
 - la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con L. n. 148/2011, recante "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo";la L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti";
 - la L.R. 12/2015 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";
 - la L.R. 20/2015 recante "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata ed il riciclaggio";
 - le Deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria n. 151/2017, n. 176/2017 e n. 412/2019 che definiscono le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata

- nonché del tasso di riciclaggio e recupero;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25/03/2015;
- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;
- il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018; la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 7 del 24/03/2020 con cui sono stati approvati gli standard di servizio entro cui posizionare il progetto industriale relativo alla gestione integrata dei rifiuti per il Bacino del Genovesato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto una volta sottoscritti dalle parti,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Definizioni

- 1. Ai fini del presente Contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, nonché quelle previste nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare nella Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (MTR), che qui si intendono integralmente richiamate.
- 2. Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto valgono altresì le seguenti definizioni:

Amministrazione aggiudicatrice, EGA (Ente di Governo dell'Area omogenea metropolitana), Città Metropolitana o Concedente: la Città Metropolitana di Genova, che svolge le funzioni di strutturazione, organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino di affidamento del Genovesato, nonché di controllo e monitoraggio sul servizio affidato;

Bacino d'affidamento o bacino territoriale o bacino del Genovesato: l'ambito geografico di riferimento per l'erogazione del servizio, individuato quale sub-bacino dell'area omogenea metropolitana all'interno dell'ambito regionale unico, comprendente i Comuni di Arenzano; Busalla; Campo Ligure; Campomorone; Casella; Ceranesi; Cogoleto; Crocefieschi; Davagna; Fascia; Fontanigorda; Genova; Gorreto; Isola del Cantone; Masone; Mele; Mignanego; Montebruno; Montoggio; Propata; Ronco Scrivia; Rondanina; Rossiglione; Rovegno; Sant'Olcese; Savignone; Serra Riccò; Tiglieto; Torriglia; Valbrevenna, Vobbia;

Centri di raccolta: dove nel presente Contratto e nei suoi Allegati si fa riferimento ai Centri di raccolta si intende univocamente, per quanto compatibili, sia i Centri di raccolta di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. che le Isole ecologiche attrezzate operanti ai sensi degli art.208 e 2016 del D.Lgs. 152/06;

Contratto di servizio o Convenzione di gestione: il presente contratto regolante la concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani stipulato tra la Città Metropolitana ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati che verranno sottoscritti ed approvati dalle parti entro il 30/09/2020 e diventeranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

Disciplinare Tecnico: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati dettaglia e definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti delle attività/servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;

Documento di riscossione è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Gestore, Contraente o Concessionario: l'operatore economico incaricato dalla Città Metropolitana della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al presente contratto:

Gestori uscenti o Gestori precedenti: indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsioni normative e dell'affidamento della concessione, decadono dalla titolarità a gestire il

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore del Gestore;

Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (di seguito MTR): metodo per determinare le componenti tariffarie in conformità alla deliberazione ARERA 443/2019 e successive modifiche;

Modello gestionale ed organizzativo: definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

Periodo transitorio: annualità antecedenti alla fase a regime, durante le quali i servizi in concessione dovranno migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli standard qualitativi risultanti da Piano Metropolitano e Piano Industriale presentato dal concessionario ai fini dell'affidamento *in house* del servizio;

Piano economico-finanziario (PEF): Il Piano Economico Finanziario elaborato ai sensi delle disposizioni del MTR vigente e che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;

Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, nel seguito "Piano Metropolitano": lo strumento di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018 (in coerenza con il "Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria" nonché con le delibere del Comitato d'ambito ex L.R. 1/2014) integrato con gli altri Piani d'Area provinciali all'interno del Piano d'Ambito, che rappresenta lo strumento attraverso cui la Città Metropolitana provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento.

Piano Economico Industriale (PEI), o Business Plan: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario, contenente il piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari, anche con riferimento alla programmazione degli interventi, relativi all'intero periodo di durata del Contratto. Il Business Plan comprende inoltre l'indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro il periodo transitorio definito all'art. 7 Periodo transitorio e messa a regime dei servizi del Contratto;

Relazione generale: documento approvato con Deliberazione della Città Metropolitana di Genova n. 7/2020 recante "Definizione degli standard di servizio entro i quali posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione integrata dei rifiuti per il Bacino del Genovesato" e relativi allegati, contenente modalità di organizzazione tecnica e gestionale dei servizi oggetto del presente Contratto e degli standard minimi relativi allo svolgimento degli stessi nel periodo 2021-2035, nonché il dettaglio tecnico degli interventi previsti per l'intero periodo di affidamento e della tipologia di servizi che ne consegue.

Programma di periodo transitorio: indica il programma redatto dal Gestore, contenuto nel Business Plan presentato alla Città Metropolitana, e contiene l'indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro il periodo transitorio definito all'art. 7 Periodo transitorio e messa a regime dei servizi del Contratto;

Programma degli interventi necessari (PDI): il programma degli interventi, contenuto nel

Business Plan in coerenza con la pianificazione di settore nonché con la Relazione generale, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando gli investimenti a tal fine programmati e i tempi di realizzazione;

Commercializzazione: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate, ivi compreso il ricorso ai sistemi consortili;

Referente dell'impresa: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il concedente;

Rifiuti urbani: come definiti dall'art.184 c.2 del d.lgs.152/06;

Rifiuti differenziati: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro, etc.);

Rifiuti indifferenziati o RUR: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura e che costituiscono il flusso residuale della raccolta differenziata (cd. rifiuto urbano residuo: R.U.R.);

Servizio a regime: servizio da svolgere, secondo gli standard prestazionali previsti dalla Relazione Generale, dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Metropolitano, da attivare per ciascun comune entro le annualità previste nel Piano Economico Industriale e fatta salva la possibilità del Gestore di anticipare tale data per propri motivi organizzativi;

Servizio in concessione: è il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del Contratto ed è costituito da parte delle attività che complessivamente costituiscono il "servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti" ai sensi della regolazione ARERA (Servizi Base definiti nel Disciplinare Tecnico);

Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta il perimetro gestionale assoggettato al MTR ai sensi della vigente regolazione ARERA ed è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

TARI (Tassa sui Rifiuti): è la tassa sui rifiuti istituita ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge n. 147/13 ed ora vigente anche a seguito dall'abrogazione dell'art.1 comma 639 ai sensi dell'art. 1 comma 738 della l.160/2019;

Tariffa di natura corrispettiva o tariffa puntuale di natura corrispettiva: il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013;

Utente: è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;

Valore residuo contabile (o Valore netto contabile): è l'importo dovuto dal Gestore di bacino ai gestori uscenti/precedenti, a titolo di indennizzo per il trasferimento dei beni strumentali alla

Art. 1. Oggetto e struttura del Contratto

- 1. Il presente Contratto di servizio disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house* providing in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova n. 19. del 03/06/2020, ai sensi del d.lgs. 152/2006 del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016, ove sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. L'affidamento è effettuato perseguendo l'obiettivo di ridotto impatto ambientale in una ottica di ciclo di vita ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi di settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
- 3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Piano Metropolitano, il Business Plan (contenente il PEI e il PDI), la Relazione generale ed il Disciplinare Tecnico oltre agli Allegati elencati al successivo *art. 63 Allegati* che dovranno essere sottoscritti dalle parti entro il 30/09/2020.
- 4. L'oggetto e le modalità di erogazione del servizio sono inizialmente quelle già praticate dai Gestori uscenti al 31.12.2020. Dalla data indicata per ciascun comune nel Piano Economico Industriale, fatta salva la possibilità del Gestore di anticipare tale data per propri motivi organizzativi, verranno avviate le modalità di erogazione del servizio a regime come dettagliato nel Piano Metropolitano, nella Relazione generale e nel Disciplinare Tecnico in modo da coprire l'intero bacino territoriale.
- 5. Oggetto del presente Contratto è lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in coerenza alla Deliberazione ARERA n. 443/2019, come delimitato ai successivi commi. Le attività di cui si compone il servizio in concessione sono dettagliate negli Allegati Piano Metropolitano, Relazione generale e Disciplinare Tecnico e sono fornite secondo le modalità e gli standard ivi stabiliti.
- 6. Il servizio in concessione è costituito da alcune delle attività (indicate all'*art. 5 del Disciplinare Tecnico come Servizi Base*) che complessivamente costituiscono il servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi della regolazione ARERA, ossia:

a. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate:

- operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, raccolta stradale anche a controllo volumetrico, raccolta di prossimità, isole/casette informatizzate e a chiamata) delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani e di trasporto verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni;
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei Centri di Raccolta e delle aree di trasferimento e trasbordo rifiuti;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- implementazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da

parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

b. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati:

- operazioni di raccolta (svolte secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, raccolta stradale anche a controllo volumetrico, raccolta di prossimità, isole/casette informatizzate) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, trasferenza o trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni;
- raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale e trasporto ad impianto;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani residui;
- gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- implementazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

c. Spazzamento e lavaggio delle strade:

- spazzamento meccanizzato, manuale e misto, lavaggio strade e suolo pubblico, e raccolta foglie compreso il trasporto ad impianto di recupero o sino a stazione di trasferenza per il successivo avvio a recupero;
- svuotamento cestini gettacarte compreso trasporto ad impianto di trattamento meccanico biologico;
- raccolta trasporto ed avvio a trattamento/smaltimento dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;

Sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

d. Operazioni di pretrattamento, recupero rifiuti, operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani:

- pretrattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati ossia l'attività di pretrattamento e di recupero dei rifiuti urbani differenziati e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero di rifiuti
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- conferimento commercializzazione e valorizzazione delle altre frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero);
- conferimento dei rifiuti urbani residui (RUR) agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) o impianti di smaltimento.

e. Gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti:

- operazioni di: accertamento, riscossione, (incluse le attività di bollettazione/fatturazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) mediante sportelli dedicati e call-center;
- gestione della banca dati degli utenti, dei crediti e del contenzioso.

f. Attività di sportello informativo, supporto per la gestione della TA.RI. e rapporti con gli utenti:

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) mediante sportelli dedicati e call-center;
- gestione della banca dati degli utenti.

g. Campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani:

- svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento secondo le direttive dell'EGA;
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani, ossia misure di prevenzione di cui all'art. 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - a. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - c. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- 7. Costituiscono attività esterne al servizio in concessione ai sensi della regolazione di ARERA a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare:
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - pulizia e disinfezione delle fontane;

Il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente, nonché compatibilmente con il mantenimento dei requisiti dell'affidamento *in house*.

- 8. Il servizio in concessione costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.
- 9. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'EGA di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 2. Durata del Contratto

- 1. Il presente Contratto di servizio ha effetto dalla sua sottoscrizione ed il Gestore è obbligato all'erogazione del servizio per quindici anni decorrenti dal 1 Gennaio 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006
- 2. Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, secondo quanto previsto dal successivo *art. 29 Tutela della continuità del servizio*.
- 3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte della Città Metropolitana.

Art. 3. Natura del Contratto e rischio del Gestore

- 1. Il Gestore assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto che ha natura di contratto di concessione come definito dalla Direttiva 2014/23/UE (art. 5, paragrafo 1) e dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 1, lettera vv).
- 2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dalla gestione imprenditoriale del servizio oggetto di affidamento avente natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica che deve essere gestito secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel perseguimento e mantenimento dell'equilibrio economico per tutto il periodo di durata del presente Contratto. In particolare, come previsto all'art. 15 comma 4, il verificarsi di fatti riconducibili al Gestore che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario non può comportare la sua revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio da parte dell'EGA.
- 3. La misura effettiva del rischio operativo sostenuta dal gestore deriva dall'applicazione delle disposizioni ARERA riferite alla determinazione del corrispettivo del servizio.
- 4. Rientra nel rischio operativo in capo alla società AMIU S.p.A. quello derivante dall'applicazione della penale di cui all'Allegato 12 per lo scostamento dal limite percentuale dei rifiuti raccolti in modo differenziato rispetto agli obiettivi intermedi e a regime così come definiti negli Allegati A e B del disciplinare tecnico allegato al presente contratto.
- 5. Rientra inoltre nel rischio operativo il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e a regime definiti dagli Allegati A e B del disciplinare tecnico allegato al presente contratto, di raccolta differenziata e di riduzione della correlata percentuale dei rifiuti a smaltimento; saranno quindi a carico del Gestore a propria cura e spese, i maggiori oneri correlati agli scostamenti dagli obiettivi sopra indicati, legati alla addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica
- 6. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 12 Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore del presente Contratto compatibilmente con il vigente MTR e successivi e specifici aggiornamenti in materia di regolazione tariffaria da parte di ARERA.
- 7. A partire dalla fase di regime indicata negli Allegati A e B del disciplinare tecnico allegato al contratto, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per i Comuni che, sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti,

abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della 1.r. 20/2015 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, al gestore, saranno addebitati oneri pari ad euro 25,00 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.

Art. 4. Obblighi e responsabilità del Gestore

- 1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dalla pianificazione di settore, dal Disciplinare Tecnico e dagli altri Allegati.
- 2. In particolare, come richiamato anche nei successivi articoli del presente Contratto:
 - il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi (ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti) previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore ratione temporis, in conformità alle condizioni e alle modalità di esecuzione ed efficientamento del servizio indicate nel presente Contratto e negli Allegati Piano Metropolitano e Disciplinare Tecnico nonché nella ulteriore regolazione interveniente della Città Metropolitana di Genova e degli altri soggetti competenti;
 - il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal Piano Economico Finanziario/Piano Economico Industriale come disciplinate dal presente Contratto;
 - il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento;
 - il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni del Piano Metropolitano, conformemente al Piano d'Ambito alle deliberazioni del Comitato D'Ambito, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione adottati dalla Città Metropolitana di Genova e dagli altri soggetti pubblici competenti. E' altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Piano Metropolitano, dalla Relazione generale e dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto.
- 3. Il Gestore è inoltre come anche evidenziato nei successivi articoli del Contratto obbligato a:
 - rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - adottare la Carta dei Servizi in conformità allo Schema predisposto dalla Città Metropolitana e a mantenerne il costante aggiornamento rispetto alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
 - rispettare le previsioni dei Regolamenti di gestione del servizio *pro tempore* vigenti sul territorio del Genovesato;

- provvedere alla realizzazione degli interventi programmati come risultano dal Programma degli Interventi del Business Plan e dalla Relazione generale;
- predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, giuridico-amministrative, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio, sulla base del presente Contratto, della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA/EGA;
- prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesima:
- restituire ai Comuni, ovvero trasferire al gestore subentrante, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del presente Contratto e dei suoi Allegati;
- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal Contratto;
- pagare le penali e ovviare all'inadempimento rilevato dall' EGA nel più breve tempo possibile;
- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- curare l'aggiornamento dell'inventario dei beni;
- proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dal presente Contratto;
- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA/ EGA e dal presente Contratto.
- 4. Il Gestore, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, deve comunicare all'EGA il nominativo del "Referente dell'impresa" e del suo sostituto per far fronte a qualsiasi emergenza.

Art. 5. Pianificazione amministrativa

- 1. Il "Piano Metropolitano", il Piano d'Ambito, il "Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria" (nonché le delibere del Comitato d'ambito ex L.R. 1/2014 ss.mm.ii.), e gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, ratione temporis vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati. Salvo quanto previsto dal Titolo VII "Modifiche in corso di esecuzione", il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.
- 2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare alla Città Metropolitana, entro il 30 Settembre di ciascun anno di esecuzione del servizio, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità ai contenuti nel Piano Metropolitano, nella Relazione generale e nel Business Plan: tale Piano costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Piano Metropolitano, della Relazione generale e del Disciplinare Tecnico e contiene in particolare l'indicazione dei dimensionamenti tecnici delle varie attività che compongono il servizio a valere sull'annualità successiva. La redazione di detto Piano, se necessario, può essere preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Gestore, EGA e/o Comuni serviti. Il Piano annuale delle attività è reso accessibile all'EGA ed ai Comuni serviti attraverso apposita comunicazione annuale.
- 3. Il PAA di cui al comma precedente deve comprendere anche la pianificazione di dettaglio per la messa a regime del servizio in coerenza a quanto previsto nella Relazione generale e

nel Piano Industriale (Business Plan), così come indicato nel successivo articolo 7 Periodo transitorio e messa a regime dei servizi.

Art. 6. Perimetro territoriale dell'affidamento

- 1. Il bacino territoriale della concessione viene individuato nei territori delle municipalità di: Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno; Montoggio; Propata; Ronco Scrivia; Rondanina; Rossiglione; Rovegno; Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.
- 2. Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino del Genovesato da parte di Città Metropolitana o da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione del presente Contratto.
- 3. L'EGA ed il Gestore prendono atto che al momento dell'affidamento all'interno del perimetro amministrativo del bacino del Genovesato operano i gestori indicati in Allegato 5, con contratti in scadenza nelle date indicate, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni.
- 4. La Città Metropolitana è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di integrazione della gestione del bacino, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività del servizio in concessione siano trasferite al medesimo. In particolare l'EGA, nell'eventualità in cui se ne presentino le condizioni, prima della scadenza dei Gestori esistenti, verifica che il Gestore avvii le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli oggetto di trasferimento al Gestore di bacino (TITOLO IV Beni strumentali).

Art. 7. Periodo transitorio e messa a regime dei servizi

- 1. Fino al completo avvio dei servizi come previsti dal presente Contratto e relativi Allegati, il Gestore dovrà garantire l'espletamento dei servizi in essere, secondo i tempi e le modalità indicati dal Piano Metropolitano, dal Business Plan, dalla Relazione generale e dal Disciplinare Tecnico.
- 2. Il Gestore presenta all'interno del Piano annuale delle attività (PAA) previsto al precedente *art. 5 Pianificazione amministrativa* la pianificazione di dettaglio per la messa a regime del servizio con l'indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro il periodo transitorio.

Art. 8. Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio

1. L'individuazione delle aree dei territori dei singoli Comuni interessate dalle diverse tipologie organizzative dei servizi, con riferimento al periodo transitorio e alla situazione attesa a regime, è specificata nell'Allegato Disciplinare Tecnico.

TITOLO II RAPPORTI ECONOMICI FRA LE PARTI

Art. 9. Corrispettivo del Gestore

1. Per la definizione dei corrispettivi del Gestore per l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 1 Oggetto e struttura del Contratto comma 6 viene preso come riferimento, il valore risultante dal Piano Economico Industriale contenuto nel

- Business Plan presentato dal Gestore (Allegato 10) al presente contratto, che si basa sui principi del vigente MTR risultante dalla delibera di ARERA n. 443/2019.
- 2. Concorrono alla definizione del corrispettivo annuale gli oneri di smaltimento e trattamento di cui all'art. 10 comma 3 e di cui all'art. 11 comma 3.
- 3. In caso di nuovi interventi di ARERA in modifica del MTR, e in ogni caso, al termine dei primi 4 anni di affidamento il corrispettivo sarà sottoposto a revisione in base alle previsioni regolatorie deliberate da ARERA *pro tempore* vigenti.

Art. 10. Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

- 1. Fermo l'obbligo del Gestore di provvedere all'avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali di cui agli Allegati al presente Contratto, in particolare, la Relazione generale, il Piano Metropolitano ed il Disciplinare Tecnico, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico connesso all'eventuale superamento delle percentuali massime ivi indicate di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento. Le modalità di imputazione di tale rischio economico sono definite come risulta dall'art. 3 Natura del Contratto e rischio del Gestore.
- 2. Sulla base del Piano Metropolitano, delle deliberazioni del Comitato d'Ambito, della Relazione generale e del Disciplinare Tecnico sono determinati gli impianti ai quali dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati (RUR) del bacino territoriale.
- 3. Gli oneri per lo smaltimento sono compresi nel corrispettivo e validati anno per anno dalla Città Metropolitana tenendo presente anche le previsioni di quantità e prezzo unitario del Piano Economico Industriale contenuto nel Business Plan presentato dal Gestore. I maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità raccolte o del prezzo unitario effettivo rispetto alle previsioni di piano saranno gestiti a consuntivo, al netto dell'addizionale di cui all'art. 3 comma 5 del presente Contratto così come disposto dal MTR vigente.

Art. 11. Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

- 1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto e dai relativi allegati, in particolare la Relazione generale, il Piano Metropolitano e il Disciplinare Tecnico, in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile.
- 2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati, il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile del raggiungimento di tali standard.
- 3. Gli oneri per il trattamento e commercializzazione dei rifiuti differenziati sono compresi nel corrispettivo e validati anno per anno dalla Città Metropolitana tenendo presente anche le previsioni di quantità e prezzo unitario del Piano Economico Industriale contenuto nel Business Plan presentato dal Gestore. I maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità raccolte o del prezzo unitario effettivo rispetto alle previsioni saranno oggetto di conguaglio.
- 4. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Città Metropolitana gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

5. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 12. Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore

- 1. La tariffa rifiuti, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il corrispettivo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. In regime di finanziamento del servizio tramite TARI (Tassa sui Rifiuti) il Gestore fattura il servizio reso direttamente a ciascun Comune servito ed ha diritto al pagamento, da parte dei singoli Comuni, degli importi come determinati ai sensi dell'*art. 9 Corrispettivo del Gestore*, tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti dal Disciplinare Tecnico. La ripartizione pro quota per ogni Comune di detti importi è validata dall'EGA con proprio provvedimento e comunicata al Gestore. La periodicità della fatturazione al Comune è di mesi.
- 3. Previa istituzione della tariffa puntuale da parte dei Comuni gestiti, il Gestore provvede all'applicazione e riscossione diretta della tariffa agli utenti del servizio sulla base dei corrispettivi di cui all'art. 9 Corrispettivo del Gestore, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti nella Relazione generale e nel Disciplinare tecnico. La fatturazione agli utenti dell'importo del Piano Economico Finanziario annuo, detratta la somma dei servizi a domanda individuale, avviene almeno due volte l'anno, secondo la regolazione ARERA.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell'EGA *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente gli accantonamenti riconosciuti a tal fine dal MTR vigente. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto eventualmente disciplinato in proposito dalla regolazione tariffaria ARERA o dalla Città Metropolitana.

Art. 13. Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana o dal Comune ed inerenti il servizio oggetto del presente Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 14. Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nel presente Contratto.

- 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.
- 3. L'ente Concedente assicura che l'eventuale aggiornamento del Piano Metropolitano, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 15. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1. Nel caso in cui l'EGA ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di disequilibrio economico e finanziario, il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previste dal vigente MTR, presenta all'ARERA, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato dal MTR vigente.
- 2. Qualora l'EGA accerti eventuali situazioni di disequilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.
- 3. Ulteriori misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso potranno essere dettagliatamente specificate anche sulla base della regolazione ARERA.
- 4. Il verificarsi di fatti riconducibili al Gestore che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario non può comportare la sua revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

TITOLO IV BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. 16. Dotazione patrimoniale del Gestore

- 1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.
- 2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti gli eventuali beni trasferiti dai precedenti gestori secondo le modalità stabilite dall'art. 18 Trasferimento dei beni strumentali dai precedenti gestori. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Titolo.
- 3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Art. 17. Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento

- 1. Per l'espletamento del servizio il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali:
- a) beni di proprietà dello stesso Gestore: essi sono specificatamente elencati nell'Allegato 7;

- b) beni di proprietà dell'EGA, di uno o più Comuni del bacino territoriale (o loro forme associative) o di altri enti pubblici: essi sono specificatamente elencati nell'Allegato 8 e sono dati in uso al Gestore dall'Ente titolare in accordo con l'EGA previa stipula di apposita convenzione, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;
- c) eventuali beni trasferiti dai precedenti gestori, individuati dall'Allegato 9, secondo le modalità stabilite dall'*art. 18 Trasferimento dei beni strumentali dai precedenti gestori*;
- 2. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel Piano Metropolitano e nella Relazione generale per l'espletamento del servizio.

Art. 18. Trasferimento dei beni strumentali dai precedenti gestori

1. Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore ha facoltà, nell'eventualità se ne presentino le condizioni, a perfezionare l'acquisizione dai precedenti gestori dei beni strumentali al servizio quali risultanti dall'Allegato 9, corrispondendo ai precedenti gestori, entro l'avvio del nuovo affidamento, una somma pari al valore netto contabile di tali beni come definita dalla Città Metropolitana.

Art. 19. Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro

- 1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni strumentali di cui all'art. 17 Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento, comma 1, lett. b), c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:
 - a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
 - b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
 - c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.
- 2. La Città Metropolitana si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti con il supporto dei Comuni.
- 3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio fatto salvo il deperimento degli stessi dovuti al normale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 20. Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

- 1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, non compresi nella pianificazione annuale, da parte del Gestore dovrà essere comunicato per iscritto e preventivamente autorizzata dall'EGA.
- 2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:
 - a) dalla Città Metropolitana, da uno o più Comuni afferenti al bacino territoriale o da altri soggetti pubblici nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente;

- b) con fondi, finanziamenti o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.
- 3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) rimangono di proprietà dell'ente finanziatore e sono dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 17 Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento. Al termine dell'affidamento con riferimento a tutti i beni previsti al comma 2 opera quanto previsto dall'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento.
- 4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'EGA, essa non dà diritto al riconoscimento del relativo costo in tariffa, né dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo e 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento, comma 4.
- 5. In questo ultimo caso l'EGA si riserva la facoltà di:
 - a) imporre al Gestore il ritorno allo status quo ante;
 - b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.
 - In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 56 Penali.
- 6. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al comma 1 secondo la vita utile prevista secondo il Metodo Tariffario Rifiuti vigente; al termine dell'affidamento avrà diritto a quanto previsto dall'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento, comma 4.

Art. 21. Gestione dei beni strumentali al servizio

- 1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto resta salva la possibilità del Gestore di utilizzare i beni di sua proprietà di cui di cui all'art.17 Lett. a) anche per servizi diversi da quelli oggetto del presente contratto.
- 2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.
- 3. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'EGA ed i Comuni, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.
- 5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta e dei Centri di Riuso, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta e dei Centri di Riuso sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.

Art. 22. Banca dati degli utenti serviti

- 1. L'EGA e i Comuni interessati si impegnano a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in loro possesso.
- 2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse verificare eventuali incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne

- tempestiva comunicazione all'EGA e al Comune interessato, aggiornando la banca dati stessa in vista del passaggio.
- 3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico in formato editabile e del D.M. 20/04/2017.
- 4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.
- 5. Su richiesta scritta dell'EGA, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.
- 6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'EGA la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico.

TITOLO V CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 23. Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento

- 1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Ente proprietario (EGA o Comuni) nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo Gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione fatto salvo il deperimento degli stessi dovuti al normale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
- 2. Più precisamente, alla scadenza della concessione, devono essere:
 - a) restituiti senza ulteriori oneri all'EGA, al diverso soggetto pubblico proprietario o a società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente:
 - i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 17 Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento comma 1, lett. b);
 - i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'EGA o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art 20 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento comma 2, lett. a) e b);
 - b) trasferiti senza ulteriori oneri al Gestore entrante:
 - i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 20 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento.
- 3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa, dovranno essere trasferiti al Gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.
- 4. Salvo sopraggiunte disposizioni legislative o delle autorità competenti, nei casi previsti dal precedente comma l'EGA provvederà a definire l'elenco dei beni strumentali non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al Gestore subentrante l'obbligo di corrispondere al Gestore uscente il valore così individuato.
- 5. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal subentro. In tal caso, il Gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'EGA.

Art. 24. Canoni a carico del Gestore

1. Come previsto dal vigente MTR, il Gestore è tenuto a versare all'EGA i contributi destinati al suo funzionamento in conformità alle indicazioni dell'EGA stessa.

Art. 25. Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (EGA, Comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica) ex art. 17 Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento, comma 1, lett. b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo Gestore individuato dall'EGA la facoltà di sostituirsi al Gestore.

Art. 26. Trasferimento di personale e clausola sociale

- 1. Il personale del Gestore uscente, passa alle dirette dipendenze del Gestore entrante in conformità delle previsioni contenute nell'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 nonché di quelle contenute nel CCNL di settore ove ne ricorrano le condizioni. È , altresì, trasferito al Concessionario il personale dipendente degli enti locali afferenti al bacino territoriale di riferimento già occupato nello svolgimento del servizio, previo accordo coi lavoratori interessati.
- 2. Il personale passato alle dirette dipendenze del Gestore entrante mantiene il trattamento economico e normativo in essere alla data del trasferimento secondo le previsioni di legge e del relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.
- 3. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo Gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 27. Rapporto di lavoro del personale

- 1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.
- 3. Il Gestore, in caso di appalto di proprie attività, si impegna a garantire che il trattamento contrattuale riservato al personale dipendente delle imprese appaltatrici terze, sia quello previsto dalle norme di legge vigenti.
- 4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
- 5. Il Gestore di impegna al rispetto del Codice di comportamento.

Art. 28. Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

- 1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, fermi gli obblighi di restituzione e trasferimento dei beni strumentali di cui al precedente art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento, il Gestore uscente ha diritto di ricevere dal Gestore entrante una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'EGA con propria deliberazione. L'EGA si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo Gestore di tale somma.
- 2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento del presente Contratto e comunque secondo la disciplina regolatoria di ARERA.
- 3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma precedente non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Gestore nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Gestore a qualunque titolo nei confronti dell'EGA o di terzi
- 4. Il Gestore uscente è obbligato a trasferire al Gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.
- 5. Il Gestore uscente è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'EGA la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'*art. 22 Banca dati degli utenti serviti, comma 6*, del presente Contratto, in formato digitale.

Art. 29. Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è obbligo del Gestore proseguire l'erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente Contratto, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo Gestore. Fermo l'obbligo di prosecuzione del servizio, l'applicazione delle medesime condizioni economiche di cui al presente Contratto è fatta salva per un massimo di dodici mesi decorrenti dalla cessazione per qualsiasi causa del presente rapporto contrattuale.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 30. Raccolta differenziata

- 1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano Metropolitano, nella Relazione generale e nel Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle prescrizioni ivi previste, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 56 Penali.
- 2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'EGA i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Piano Metropolitano e dal Disciplinare Tecnico.

Art. 31. Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto

stabilito dall'art. 11 Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed il libero mercato.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'EGA copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre 30 giorni dalla stipula e comunque a richiesta motivata dall'EGA con preavviso minimo di 10 giorni.

Art. 32. Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI

- 1. Il Gestore è obbligato ad avviare a recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.
- 2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.
- 3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'EGA copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'EGA con preavviso minimo di 10 giorni.

Art. 33. Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

- 1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto eventualmente previsto dal Piano d'Ambito, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'EGA e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, ratione temporis vigenti. I maggiori o minori costi dovuti per il trasporto o per lo scostamento del prezzo unitario effettivo rispetto alle previsioni di piano saranno gestiti a consuntivo, al netto dell'addizionale di cui all'art. 3 comma 5 del presente contratto così come disposto dal MTR vigente.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati, il Gestore è, in ogni caso, obbligato secondo la previsione degli strumenti di pianificazione territoriale di settore, ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.
- 3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'EGA i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti secondo quanto previsto fra gli obblighi di comunicazione indicati nel Disciplinare Tecnico e comunque a richiesta motivata dall'EGA.

Art. 34. Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dagli Allegati Piano Metropolitano,

Relazione generale e Disciplinare Tecnico fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 35. Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, senza la preventiva approvazione dell'EGA, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.

Art. 36. Affidamento a terzi di attività operative

- 1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dei requisiti tecnici ed economico-finanziari necessari allo svolgimento delle specifiche attività affidate.
- 2. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite legislativamente previsto rispetto all'importo annuale del corrispettivo.
- 3. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Città Metropolitana, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo. Il Gestore e, per suo tramite, i terzi affidatari, trasmettono inoltre all'EGA, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 44 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- 4. L'inizio del sub-affidamento è vincolato alla comunicazione preventiva all'EGA del contratto, ferma restando la responsabilità diretta del Gestore e il rispetto integrale di quanto previsto dal presente Contratto da parte del subappaltatore.
- 5. Il Gestore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme contrattuali da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto a terzi di servizi, oltre per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 6. La cessione dei rifiuti raccolti ad impianti di trattamento, recupero o smaltimento, gestiti da terzi, o il trasporto diretto a cura degli stessi destinatari, non è da considerarsi in ogni modo come affidamento a terzi di servizi, come identificato dal presente articolato.

TITOLO VII MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 37. Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

Art. 38. Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente Contratto ed i relativi Allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a. da norme europee e nazionali, legislative e regolamentari, ratione temporis vigenti;
- b. da regolazione ARERA;
- c. da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.
- 2. Al presente Contratto ed ai relativi Allegati sono, altresì, apportate le modifiche da concordarsi tra le parti resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.
- 3. L'EGA comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all'aggiornamento del presente Contratto secondo quanto segue.L'EGA predispone il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che la sottoscrive per accettazione previa condivisione delle modifiche di cui al comma 2; tale documento costituirà dunque parte integrante e sostanziale del presente Contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Art. 39. Divieto per il Gestore di disporre modifiche

- 1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi Allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta della Città Metropolitana.
- 2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 40. Modifiche richieste dalla Città Metropolitana

- 1. Salvo quanto previsto dalla legge e dagli atti delle autorità competenti, è facoltà della Città Metropolitana, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 38 Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 2. La medesima facoltà è riconosciuta alla Città Metropolitana anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:
 - a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
 - b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.
- 3. La Città Metropolitana comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto. L'EGA predispone il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che la sottoscrive per accettazione: tale documento costituirà dunque parte integrante e sostanziale del presente Contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione, fermo restando il diritto del Gestore al riconoscimento degli eventuali maggiori costi.

Art. 41. Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 38 e 40

- 1. Salvo quanto previsto dalla legge e dagli atti delle autorità competenti, al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti *artt. 38* e *40*, si procede all'aggiornamento del presente Contratto ed all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.
- 2. La Città Metropolitana predispone il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che la sottoscrive per accettazione: tale documento costituirà dunque parte integrante e sostanziale del presente Contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
- 3. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti *artt. 38* e *40* possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.
- 4. Se le modifiche di cui agli *artt.* 38 e 40 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto fatto salvo il suo diritto ad un equo indennizzo.
- 5. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana, anche qualora non sia raggiunto un accordo sull'adeguamento del corrispettivo e/o si decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dalla Città Metropolitana.
- 6. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.
- 7. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 per il verificarsi, in corso di esecuzione del contratto, di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario.

TITOLO VIII CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 42. Poteri di controllo

- 1. L'EGA, con il supporto dei Comuni, espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:
 - assicurare la corretta applicazione della regolazione ARERA e della Città Metropolitana nonché della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nei Comuni ove sia operativa;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi Allegati;
 - verificare i dati economico-finanziari connessi all'esecuzione del servizio;
 - definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali.
- 2. A tal fine la Città Metropolitana dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del

- servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto della Città Metropolitana di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato, che la stessa ritenga necessari.
- 3. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.
- 4. L'EGA approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al precedente *art.* 5 *Pianificazione amministrativa*.
- 5. Le funzioni di controllo sono espletate nelle modalità e nei termini previsti negli Allegati, Relazione generale e Disciplinare Tecnico.
- 6. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente titolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali e per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 43. Carta dei Servizi

- 1. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre la Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani entro due mesi dall'affidamento del servizio, sulla base dello schema di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 3 giugno 2020.
- 2. La Carta dei Servizi predisposta a cura del Gestore, con la partecipazione di rappresentanze degli utenti, è soggetta ad approvazione da parte dell'EGA e rientra tra gli Allegati del presente Contratto.
- 3. La Carta dei Servizi deve essere modificata, su iniziativa del Gestore o della Città Metropolitana, per tenere conto di novità normative o regolatorie da parte di ARERA e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell'adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dall'EGA.
- 4. Eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo potranno essere contestati per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 44. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- 1. L'EGA considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività che sono oggetto di servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
- 2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità dei dipendenti, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tal fine tutti gli addetti ai lavori sono equiparati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevata l'EGA indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.
- 3. Il Gestore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni richieste dalla normativa, dal presente Contratto e dai suoi Allegati. In particolare, il Gestore, al momento della sottoscrizione del Contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare all'EGA copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e

- la salute dei lavoratori inerenti le singole attività oggetto della concessione, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 4. Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca della concessione.

Art. 45. Certificazione di Qualità

- 1. Il Gestore è tenuto a predisporre e successivamente adottare il Manuale della Qualità, il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, il Manuale della Sicurezza e il Piano di gestione delle emergenze. Il Gestore garantisce l'attivazione di un Sistema di Gestione Integrato della Qualità ed Ambientale prodromico al conseguimento, entro dodici mesi dall'avvio del servizio, delle certificazioni secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 anche in accordo ai CAM di settore. Il campo di applicazione della certificazione dovrà coprire l'insieme delle attività oggetto dell'affidamento, tendere al miglioramento continuo delle prestazioni ed assicurare la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti nonché il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
- 2. Il Gestore si impegna inoltre annualmente alla produzione di un Rapporto delle prestazioni, anche Ambientali, relativo all'insieme delle attività oggetto dell'affidamento, che potrà essere l'integrazione di altri documenti aziendale e che dovrà essere presentato parallelamente all'approvazione del bilancio di esercizio.
- 3. Il Gestore è tenuto a predisporre e successivamente adottare il Manuale della Qualità, il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, il Manuale della Sicurezza e adeguate e specifiche procedura di sicurezza ed ambientali per il Piano di gestione delle emergenze.
- 4. Gli obblighi principali di cui al presente articolo sono sintetizzati nel Disciplinare Tecnico.
- 5. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente titolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo e per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 46. Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei Centri di Raccolta

- 1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta e dei Centri del Riuso vigenti sul territorio.
- 2. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente titolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo e per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 47. Certificazione del bilancio

- 1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente contratto.
- 2. Eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo potranno essere contestati per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 48. Comunicazioni periodiche

- 1. Il Gestore dovrà garantire la trasmissione all'EGA delle informazioni come da Relazione generale e Disciplinare Tecnico allegato, con le frequenze ivi indicate.
- 2. Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello concordato con l'EGA.
- 3. La Città Metropolitana si riserva comunque la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.
- 4. La mancata o ritardata trasmissione di tali dati sopra elencati o la loro trasmissione incompleta comporta l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X* del presente Contratto di servizio.

Art. 49. Livelli minimi di qualità

- 1. Il Gestore si impegna a garantire i livelli minimi di qualità fissati dagli Allegati al presente Contratto, in particolare dal Piano Metropolitano, dalla Relazione generale e dal Disciplinare Tecnico, nonché dalla regolazione di settore.
- 2. Qualora non siano rispettate le condizioni minime di erogazione del servizio, l'esercizio delle attività di controllo di cui al presente titolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo e per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 50. Strutture ed infrastrutture

- 1. Il Gestore deve organizzare il servizio in modo tale da garantire la presenza delle strutture immobiliari previste negli Allegati Relazione generale e Disciplinare Tecnico.
- 2. Eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo potranno essere contestati per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

Art. 51. Mezzi ed attrezzature

- 1. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Contratto, il Gestore metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento secondo le modalità e caratteristiche indicate nella Relazione generale e nel Disciplinare Tecnico.
- 2. Eventuali inadempimenti contrattuali in merito a quanto previsto dal presente articolo potranno essere contestati per l'applicazione delle penalità di cui al *Titolo X*.

TITOLO IX MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RISCATTO, RECESSO, RISOLUZIONE

Art. 52. Modificazioni soggettive

- 1. Il Gestore qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico è obbligato a darne comunicazione alla Città Metropolitana entro trenta giorni dall'operazione.
- 2. In tali ipotesi di modificazioni soggettive l'EGA verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determinerà il diritto di EGA di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante le forme di affidamento del servizio pubblico.

Art. 53. Riscatto del servizio

- 1. L'EGA può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al Titolo I, capo Il del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
- 2. L'EGA si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:
 - modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
 - rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale e d'ambito, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per la comunità la prosecuzione del servizio;
 - gravi motivi di interesse pubblico. Il riscatto del servizio comporta la restituzione ad EGA da parte del Gestore uscente delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio, secondo quanto previsto all'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento.
- 3. In linea con l'art. 10 del D.P.R. n. 902/1986, il Gestore è tenuto a comunicare ad EGA tutti i dati relativi al servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.
- 4. In caso di riscatto al Gestore è dovuto un indennizzo pari a quanto stabilito alle norme vigenti in materia da determinarsi tramite perizia concordata tra le parti sulla base della durata residua del contratto.
- 5. La volontà di riscatto è comunicata al Gestore almeno un anno prima della data in cui dovrà cessare la concessione ed in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.
- 6. La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del servizio.

Art. 54. Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto

- 1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e dei relativi Allegati, l'EGA contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'EGA le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, la Città Metropolitana diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 1456 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'EGA delibera la risoluzione del Contratto comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:
 - a) la violazione del divieto per il Gestore di disporre modifiche contrattuali senza la previa autorizzazione dell'EGA di cui all'*art. 39 Divieto per il Gestore di disporre modifiche* del presente Contratto;
 - b) l'omissione di Comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'EGA e dei Comuni;
 - c) mancato reintegro/rinnovo della garanzia di cui all'art. 58 Garanzie;

- d) la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale di cui all'art. 44 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- e) il mancato mantenimento dei requisiti per l'affidamento in house da parte della società;
- f) il mancato versamento del canone all'EGA di cui all'art. 24 Canoni a carico del Gestore;
- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n.136 e dell'art.13;
- h) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- i) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.
- 3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:
 - a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35 Divieto di subconcessione;
 - b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52 Modificazioni soggettive, comma 1;
 - c) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 52 Modificazioni soggettive, comma 3;
 - d) il verificarsi di quanto previsto dall'*art 56 Penali*, qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 12% dell'importo contrattuale;
 - e) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
 - f) verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3, 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016.
- 4. La dichiarazione con cui l'EGA intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..
- 5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, la Città Metropolitana escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri (ad es. costi per procedere alla selezione del nuovo concessionario), penali a carico del concessionario e per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, subiti, salvo maggior danno.

Art. 55. Recesso

1. Compatibilmente con la regolazione ARERA, in caso di mancato accordo sul rispristino dell'equilibrio economico finanziario, il Concessionario ha facoltà di recedere con gli effetti previsti all'art. 23 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento.

TITOLO X PENALI

Art. 56. Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'EGA o agli Enti locali serviti o a terzi, al Gestore sono applicate le penali di cui all'Allegato 10 Penali.

- 2. L'esatto ammontare della penale verrà determinato sulla base di quanto di seguito previsto.
- 3. . Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1, l'EGA trasmette al Gestore formale lettera di contestazione scritta, a mezzo PEC o e-mail, presso la sede operativa o altro recapito dichiarato dal Gestore, prevedendo un termine di 15 giorni per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento. Della contestazione dell'inadempienza contrattuale al Gestore nonché della valutazione delle osservazioni presentate dal Gestore viene data comunicazione ai Comuni soci.
- 4. Trascorsi 15 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'EGA provvederà a comunicare al Gestore la conferma definitiva della penale.
- 5. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio ovvero, in via residuale, attingendo alla garanzia costituita dal Gestore ai sensi dell'art. 58 Garanzie, provvedendo a dare contestuale comunicazione al Gestore che è tenuto a reintegrare la garanzia con le somme prelevate.
- 6. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita.
- 7. Il versamento dell'ammontare delle penali da parte del Gestore o il suo prelievo da parte dell'EGA non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno dell'EGA medesima, dei Comuni serviti o di terzi.
- 8. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'EGA nella lettera di contestazione.
- 9. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 12% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza necessità di previa diffida e messa in mora ai sensi dell'art. 54 Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto.

Art. 57. Esecuzione d'ufficio

- 1. In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi normali di contestazione e/o controdeduzione sopracitati, l'EGA potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al responsabile di riferimento del Gestore e, in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del seguente comma 2 formalizzando successivamente le procedure di contestazione.
- 2. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui il Gestore disattenda la specifica richiesta formulata dall'EGA, lo stesso potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre alle penalità di cui al precedente paragrafo, gli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti.
- 3. Tale addebito, oltre all'addebito di penali di cui al precedente articolo, potrà essere riscosso direttamente dall'EGA mediante l'escussione della fideiussione prestata.

TITOLO XI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 58. Garanzie

- 1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo economico del corrispettivo annuale del Gestore (art. 9 Corrispettivo del Gestore), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata alla Città Metropolitana quale Ente garantito e, per la prima annualità, deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto.
- 2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo di cui sopra nelle ipotesi previste dall'art. 103 del dlg.50/2016. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate in apposito documento.
- 3. Per le annualità successive il Gestore si impegna a dare Comunicazione alla Città Metropolitana del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 30 giorni precedenti la relativa data di scadenza, a pena di risoluzione del Contratto.
- 4. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.
- 5. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo dovrà però tener conto di eventuali incrementi dell'importo contrattuale dovuti a nuove prestazioni richieste. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'EGA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del Gestore di documento attestante l'avvenuta esecuzione che riporterà anche l'aggiornamento dell'importo contrattuale in base alle nuove prestazioni richieste, di cui sopra. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
- 6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'EGA.
- 7. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA. In caso di inottemperanza la pena sarà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 54 Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto a meno che l'EGA deliberi di effettuare la reintegrazione a valere sul corrispettivo del Gestore.
- 8. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
- 9. L'EGA potrà attingere alla cauzione per la rifusione delle spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni soci.

Art. 59. Coperture assicurative

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'EGA o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all'Gestore, o al suo personale in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a

- cause agli stessi collegati, compreso quello derivante dai contenitori consegnati in comodato d'uso.
- 2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:
 - a. le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 25.000.000,00 per danni a persone,
 - € 25.000.000,00 per danni a cose;
 - b. la copertura assicurativa a favore dell'EGA, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui all'art. 17 Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento, comma 1, lettere b) del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 10.000.000,00;
 - c. la copertura assicurativa di responsabilità civile verso la Città Metropolitana, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT − RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 25.000.000,00.
 - d. la copertura assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone) per gli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto il concedente non ne riconoscerà alcun rimborso.
- 3. In caso di affidamento a terzi di attività operative, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/TCO del terzo affidatario.
- 4. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Città Metropolitana ed esibite prima della stipula del Contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore.
- 5. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente alla Città Metropolitana la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'EGA.
- 6. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'EGA ed all'intermediario assicurativo.
- 7. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60. Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 61. Spese contrattuali

1. Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula e i successivi adeguamenti del Contratto con l'EGA, quali diritti, bolli, e tasse di registrazione del Contratto sono a completo carico del Gestore, così come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente indicato dal presente Contratto e relativi Allegati.

Art. 62. Tutela Privacy

- 1. Il Gestore affidatario si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.
- 2. Il Gestore affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, D.M. 20 aprile 2017 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (regolamento UE n. 2016/679).
- 3. Le parti devono dichiarare di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.
- 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Art. 63. Allegati

- 1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante formale e sostanziale del presente Contratto e dovranno essere sottoscritti dalle parti entro il 30/09/2020:
 - Allegato 1 Deliberazione dell'EGA n. 19 del 03 giugno 2020.... ((affidamento del servizio);
 - Allegato 2 Disciplinare Tecnico;
 - Allegato 3 Elenco gestioni esistenti ed elenco del personale in servizio ai Gestori uscenti:
 - Allegato 4 Schema Carta del Servizio;
 - Allegato 5 Beni strumentali di cui all'art. 17 beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento, c. I, lett. a);
 - Allegato 6 "Beni strumentali di cui all'art. 17 beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento,art. c.1, lett. b)";
 - Allegato 7 Beni strumentali di cui all'art. 17 beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento c.1, lett. c);
 - Allegato 8 Business Plan della società AMIU S.p.A.;
 - Allegato 9 "Relazione generale".
 - Allegato 10 Penali.